



Sentenza della Corte

nelle cause riunite C-503/25 | | Acciaierie d'Italia e C-504/25 Acciaierie d'Italia - II

Comunicato stampa n. 133/26

Lussemburgo, 24 settembre 2026

Aiuti di Stato: un'«impresa in difficoltà» non può beneficiare delle agevolazioni previste a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas

Nel 2024, le autorità italiane hanno respinto le domande della Acciaierie d'Italia (in prosieguo: l'«ADI»), principale gruppo siderurgico italiano, in merito al suo inserimento, per l'anno 2025, negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas. Di conseguenza, l'ADI non ha goduto delle agevolazioni finanziarie previste a favore di tali imprese.

Detti dinieghi si basavano sulla qualificazione dell'ADI come «impresa in difficoltà» ai sensi degli Orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà ¹, a causa del suo assoggettamento al regime italiano di amministrazione straordinaria e del suo stato di insolvenza.

Adito in seguito a ricorsi presentati contro tali dinieghi, il giudice amministrativo italiano ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione della compatibilità con il diritto dell'Unione ² dell'esclusione delle imprese sottoposte al regime di amministrazione straordinaria dall'accesso alle agevolazioni previste a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas.

La Corte constata che, **nell'adottare gli Orientamenti in materia di aiuti al salvataggio, la Commissione ha volontariamente autolimitato il proprio potere discrezionale in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato**. Di conseguenza, qualsiasi deroga a tali regole costituirebbe una violazione dei principi generali del diritto, in particolare quelli di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento.

La Corte rileva che **l'Italia si è limitata ad allineare la propria normativa in materia di aiuti di Stato a favore dell'energia alle prescrizioni della disciplina della Commissione** in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia ³, la quale precisa che **gli aiuti per l'energia non devono essere concessi a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti in materia di aiuti al salvataggio**.

Orbene, **un'impresa posta in amministrazione straordinaria è un'«impresa in difficoltà» ai sensi del diritto dell'Unione, in quanto tale regime costituisce una procedura concorsuale subordinata alla previa constatazione dello stato di insolvenza dell'impresa interessata**, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

La circostanza che le procedure concorsuali di insolvenza previste dalle legislazioni degli Stati membri perseguano l'obiettivo di ripristinare la redditività economica delle imprese interessate non rimette in discussione il fatto che tali imprese siano imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti al salvataggio.

Pertanto, gli aiuti a favore dell'energia non possono essere confusi con gli aiuti al salvataggio, che perseguono obiettivi diversi.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente nelle seguenti materie 1) sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) diritti di accisa, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, o 6) sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale risolvono la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del quadro giuridico si riferisce al periodo pertinente e si basa sugli atti delle cause.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Curia Web TV](#)» nonché su «[European Broadcasting Service](#)» ☎ (+ 32) 2 2964106.

Restate in contatto !



¹ Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

² Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in combinato disposto con gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione.

³ Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 e 2022.